



Regolamento per la certificazione di componenti per l'interoperabilità ferroviaria

In vigore dal 28 Novembre 2019

RINA Services Società per Azioni
Via Corsica, 12 - 16128 GENOVA
Tel. +39 010 5385791 - Fax: +39 010 5351237
E-mail info@rina.org - Web www.rina.org

Regolamenti tecnici

INDICE

1	GENERALITÀ	1
2	DEFINIZIONI.....	2
3	ITER DI CERTIFICAZIONE	3
4	RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE	6
5	CONDIZIONI PER IL MANTENIMENTO DELLA VALIDITA' DELLA CERTIFICAZIONE	6
6	CONDIZIONI PER L'ESTENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE	7
7	DURATA DELLA CERTIFICAZIONE.....	8
8	PUBBLICAZIONE DA PARTE RINA.....	8
9	RISERVATEZZA.....	8
10	SOSPENSIONE E RIPRISTINO DELLA VALIDITA' DELLA CERTIFICAZIONE.....	9
11	REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE	9
12	RINUNCIA ALLA CERTIFICAZIONE.....	10
13	RICORSI.....	10
14	MODIFICA DEI DOCUMENTI NORMATIVI DI RIFERIMENTO.....	10
15	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	11
16	CONDIZIONI CONTRATTUALI	11

1 GENERALITÀ

1.1

Il presente Regolamento illustra le procedure generali seguite da RINA Services S.p.A. (di seguito RINA) per la valutazione della conformità e dell'idoneità all'impiego dei componenti ferroviari di interoperabilità come definiti dalla Direttiva (UE) 2016/797, art. 2 punto 7) e successive modifiche; tali modifiche sono relative all'interoperabilità del Sistema Ferroviario comunitario ad alta velocità e convenzionale e sono recepite con il D. Lgs. 57 del 14 maggio 2019 e successive modifiche. Per queste attività di valutazione il RINA ha ottenuto notifica da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. RINA è l'Organismo Notificato n. 0474.

Al buon esito della valutazione di conformità viene rilasciato il Certificato che dichiara la conformità di un componente alle Specifiche Tecniche di Interoperabilità (STI), alle norme da esse richiamate ed alle norme indicate dagli interessati ed accettate da RINA.

RINA è Organismo accreditato per le attività di Ispezione in accordo alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e per la certificazione di prodotto in accordo alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065.

Il servizio di certificazione è aperto a tutti i Costruttori che ne facciano richiesta e non è condizionato dall'appartenenza o meno a qualsiasi Associazione o Gruppo.

Per tale servizio RINA adotterà le proprie tariffe vigenti, garantendone l'equità e l'uniformità di applicazione.

Per quanto non previsto dal presente documento, si richiamano le "CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI, PRODOTTI, PERSONALE E PER LE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE", reperibili sul sito web www.rina.org.

1.2

Le attività di ispezione e quelle relative alla certificazione di un prodotto sono espletate da RINA, in conformità ai requisiti delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e UNI CEI EN ISO/IEC 17065 come dettagliatamente descritto nel Manuale Qualità e documenti ad esso correlati.

1.3

In relazione al tipo di prodotto ed al relativo processo realizzativo, RINA si rifà a quanto indicato nelle Specifiche Tecniche di Interoperabilità e nella Decisione della Commissione 2010/713/UE per precisare modalità e procedure applicabili per la concessione della certificazione e per il relativo mantenimento.

1.4

Il Richiedente deve prendere le misure necessarie affinché il personale RINA possa eseguire le eventuali visite in tutta sicurezza. Indipendentemente dalla natura del servizio prestato dal personale RINA o da altre persone agenti per conto dello stesso, il Richiedente assume nei confronti dei suddetti tecnici ogni responsabilità che un datore di lavoro ha nei riguardi dei propri dipendenti in modo da rispettare tutte le condizioni della legislazione applicabile. Di norma, durante le visite, il personale RINA deve essere costantemente accompagnato dal personale del Richiedente.

1.5

Il Ministero dei Trasporti e l'Organismo di Accredimento possono richiedere la partecipazione di propri osservatori alle fasi operative del processo di certificazione e verifiche ispettive effettuate dal RINA presso i Costruttori o presso i laboratori utilizzati per le prove allo scopo di accertare che le modalità di valutazione adottate dal RINA siano conformi alle norme applicabili.

La partecipazione di tali osservatori sarà preventivamente concordata tra il RINA ed i Costruttori.

2 DEFINIZIONI

2.1

Interoperabilità: la capacità del sistema ferroviario di consentire la circolazione sicura e senza soluzione di continuità di treni, garantendo il livello di prestazioni richiesto per le linee. Tale capacità si fonda sull'insieme delle prescrizioni regolamentari, tecniche ed operative che debbono essere soddisfatte per ottemperare ai requisiti essenziali.

2.2

Sottosistema: il risultato della divisione del sistema ferroviario come indicato nel D. Lgs. 57 del 14 maggio 2019 (allegato II) e successive modifiche. I sottosistemi, i cui requisiti essenziali sono definiti all'allegato III al Decreto di cui sopra, sono di natura strutturale quali le infrastrutture, l'energia, il controllo-comando e segnalamento, il materiale rotabile o funzionale quali l'esercizio e gestione del traffico, la manutenzione, le applicazioni telematiche per i passeggeri e le merci.

2.3

Componente di interoperabilità: qualsiasi componente elementare, gruppo di componenti, sottoinsieme o insieme completo di materiali, incorporati o destinati ad essere incorporati in un sottosistema da cui dipende direttamente o indirettamente l'interoperabilità del sistema ferroviario. Il concetto di componente comprende i beni materiali e quelli immateriali, quali il software.

2.4

Costruttore: ogni soggetto, responsabile della distribuzione commerciale di un componente di interoperabilità nella Comunità Europea, tenuto al rilascio della dichiarazione CE di conformità o di idoneità all'impiego come indicato nella Direttiva e corrispondenti STI.

2.5

Richiedente: può essere l'ente appaltante o il fabbricante o il rispettivo mandatario stabilito nella Comunità.

Può essere qualsiasi ente, pubblico o privato, che ordina la progettazione e la costruzione ovvero la progettazione o la costruzione, la ristrutturazione o il rinnovo di un componente di interoperabilità. L'ente può essere un'impresa ferroviaria, un gestore dell'infrastruttura o un detentore, oppure il concessionario incaricato della messa in servizio di un progetto.

2.6

Requisiti essenziali: l'insieme delle condizioni descritte nell'allegato III al D. Lgs. 57 del 14 maggio 2019 che devono essere soddisfatte dal sistema ferroviario, dai sottosistemi e dai componenti di interoperabilità, comprese le interfacce.

2.7

Specifiche Tecniche di Interoperabilità (STI): una specifica adottata a norma della presente direttiva di cui è oggetto ciascun sottosistema o parte di sottosistema, al fine di soddisfare i requisiti essenziali e garantire l'interoperabilità del sistema ferroviario.

2.8

Organismo o Ente Notificato: organismo abilitato a valutare la conformità o l'idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità o a istruire la procedura di verifica CE dei sottosistemi.

2.9

Certificazione: è la procedura attraverso la quale una terza parte, ad esempio un Organismo Notificato, verifica che un prodotto è conforme a specifici requisiti, fornendo una dichiarazione scritta sull'esito positivo di tale verifica.

2.10

Certificato: è una dichiarazione scritta che una terza parte produce per attestare il completamento con esito positivo di una certificazione.

2.11

Dichiarazione CE di conformità: è la dichiarazione che il Costruttore emette, sotto la sua esclusiva responsabilità e conformemente alle disposizioni del presente Regolamento, e che certifica che un determinato componente d'interoperabilità è conforme ad una o più specifiche europee.

2.12

Dichiarazione CE di idoneità all'impiego: è la dichiarazione che il Costruttore emette, sotto la sua esclusiva responsabilità e conformemente alle disposizioni del presente Regolamento, e che attesta che un determinato componente d'interoperabilità, considerato nel suo ambiente ferroviario, è abile a fornire e mantenere requisiti e prestazioni identificati dalle specifiche tecniche a carattere funzionale che il componente deve rispettare.

3 ITER DI CERTIFICAZIONE

3.1 Richiesta ed avvio dell'iter

3.1.1

Per avviare il processo di certificazione per un componente, il Richiedente deve presentare a RINA domanda inviando il questionario informativo di richiesta di offerta.

3.1.2

Nella domanda devono essere indicati i seguenti dati:

- a) Nome del Richiedente ed indirizzo della sua sede;
- b) Stabilimento/i di produzione del componente;
- c) Numeri di telefono, telefax ed eventuale indirizzo di posta elettronica;
- d) Nome della persona responsabile per i rapporti con RINA;
- e) Descrizione del componente oggetto di certificazione;
- f) L'indicazione dei moduli da applicare, come definiti nella Decisione 2010/713/CE e nella STI di riferimento;
- g) Documenti normativi di riferimento per il componente.

3.1.3

Nella domanda deve essere dichiarato che il Richiedente si impegna a:

- a) rispettare le disposizioni contenute nel presente Regolamento e nel documento denominato "CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI, PRODOTTI, PERSONALE E PER LE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE", nella edizione in vigore e reperibile nel sito web www.rina.org;
- b) dare la necessaria assistenza ai tecnici RINA durante le verifiche ispettive;
- c) pagare le parcelle relative ai diritti ed alle spese per l'attività di certificazione, indipendentemente dall'esito degli accertamenti effettuati da RINA.

3.1.4

Alla domanda possono essere, inoltre, allegati documenti che permettano la comprensione del progetto, costruzione, installazione e funzionamento operativo del componente, ed essere sufficiente per verificare la conformità del componente ai requisiti della STI.

3.2 Accertamenti per la certificazione

3.2.1

Casi di deroga all'applicazione delle STI vigenti sono contemplati e sono regolati dalla Direttiva (UE) 2016/797, articolo 6.

Ciascuna nuova STI, inoltre, definisce propri tempi e modalità di attuazione.

In caso di richiesta di certificazione in accordo a STI diverse da quelle vigenti, RINA valuterà comunque la fattibilità dell'attività richiesta, anche in termini legali, prima di dare avvio all'iter.

3.2.2

Al ricevimento della domanda, RINA ne verifica la completezza e comunica al Richiedente le sue decisioni in merito.

Nel caso in cui la documentazione trasmessa risulti incompleta o non conforme in qualche sua parte o suo allegato alle disposizioni del presente Regolamento, ne viene informato il Richiedente e l'iter viene sospeso fino alla eliminazione delle deficienze riscontrate.

3.2.3

Ricevuta la domanda RINA fornisce al Richiedente le informazioni necessarie per il proseguimento della pratica di certificazione emettendo la propria offerta tecnico economica nella quale indica il nome del tecnico responsabile della conduzione della pratica di certificazione.

Il Richiedente potrà fare obiezione sulla nomina di tale tecnico, giustificandone i motivi.

3.2.4

Gli accertamenti da parte di RINA sono precisati nelle modalità di applicazione dei moduli definiti nella Decisione 2010/713/CE e nella STI di riferimento.

3.3 Valutazione del Sistema di Qualità Aziendale

Qualora sia richiesta l'applicazione di un modulo che include l'approvazione del Sistema di Qualità Aziendale del Richiedente e la sua sorveglianza, RINA opererà come previsto dalle Specifiche Tecniche di Interoperabilità e dalla Decisione della Commissione 2010/713/UE per il modulo prescelto o indicato dalla Decisione stessa.

3.4 Verifiche e prove

Le procedure di valutazione effettuate da RINA si riferiscono ai moduli definiti nella Decisione 2010/713/CE o nella STI di riferimento. In mancanza delle STI saranno applicate le norme e specifiche indicate dall'amministrazione competente.

3.4.1 Esame del progetto

Le specifiche e, se necessario, il progetto del componente per il quale è stata richiesta la certificazione devono essere sottoposti al preventivo esame di RINA, per la verifica della conformità ai documenti normativi di riferimento.

Il Richiedente deve presentare a RINA i documenti che saranno giudicati rilevanti ai fini della valutazione della corretta fabbricazione dei componenti.

In generale, per quanto applicabile, devono essere presentati a RINA i documenti di cui ai seguenti commi, nel numero di copie e nel dettaglio richiesti in ogni singolo caso:

- a) Disegni costruttivi;
- b) Note di calcolo;
- c) Rapporti di prova effettuati presso laboratori;
- d) Procedure di fabbricazione;
- e) Procedure di controllo e di prova;
- f) Piani di controllo della qualità;
- g) Descrizione delle modifiche eventualmente apportate a versioni già certificate di prodotto;
- h) Altri documenti giudicati necessari da RINA.

La rispondenza del componente e delle relative modalità di realizzazione sarà verificata in occasione di una apposita visita allo stabilimento.

3.4.2 Prove di Tipo

3.4.2.1

Campioni rappresentativi della produzione possono essere sottoposti alle prove ed agli accertamenti ritenuti necessari, ai fini di verificare la completa conformità del componente al

documento normativo di riferimento.

Sui campioni devono, in particolare, essere eseguite le prove e gli accertamenti richiesti dai documenti normativi di riferimento, nel numero e con le modalità richieste.

3.4.2.2

Un dettagliato programma delle prove di Tipo, qualora non sia già definito dalla normativa di riferimento, deve essere preparato dal Richiedente e sottoposto all'approvazione di RINA.

3.4.2.3

I campioni da sottoporre alle prove devono, di regola, essere prelevati, a scelta di RINA, dalla normale produzione.

3.4.2.4

Eventuali campioni prototipo, appositamente fabbricati per le prove, devono essere costruiti con gli stessi mezzi e montati secondo le stesse modalità previste per la normale produzione. RINA si riserva di effettuare una sorveglianza durante la costruzione di detti campioni prototipo. Alcune prove, a giudizio di RINA, potranno essere successivamente ripetute su campioni prelevati dalla normale produzione, ai fini della conferma dei risultati ottenuti sui campioni prototipo.

Qualora determinati componenti non possano essere realizzati a titolo prototipale per le necessarie prove, e quando ammesso dalle STI di riferimento, RINA potrà prendere in considerazione la possibilità di valutare la conformità del componente, per quanto riguarda gli aspetti connessi alle prove stesse, tramite verifiche di calcoli progettuali redatti da personale debitamente qualificato.

3.4.2.5

Le prove dovranno essere eseguite (a spese del Richiedente) presso un laboratorio indipendente, la cui organizzazione sia conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per lo specifico settore merceologico, o presso altri laboratori, compresi quelli dello stesso Richiedente, previo accertamento, da parte di RINA, che quest'ultimo sia qualificato ad eseguire le prove previste in accordo alle procedure RINA (Laboratori qualificati).

Le prove presso il laboratorio qualificato saranno effettuate alla presenza dei tecnici RINA.

Nel caso di prove effettuate presso un laboratorio accreditato, RINA si riserva di partecipare o meno alla preparazione e/o esecuzione delle prove.

3.4.3 Verifiche sulla produzione di serie

3.4.3.1

La produzione di serie è coinvolta quando il Richiedente deve assicurare la conformità dei componenti al tipo. Le STI e la Decisione della Commissione 2010/713/UE stabiliscono il modulo da utilizzare.

3.4.3.2

La verifica può essere svolta su tutti i componenti prodotti oppure su un campione statistico.

In entrambe le situazioni, i componenti selezionati dovranno essere disponibili per verificare la conformità ai requisiti della STI relativa e per essere sottoposti a eventuali prove.

3.5 Esito

3.5.1

Se a giudizio di RINA non sono soddisfatte tutte le condizioni per l'ottenimento della certificazione, viene inviato al Richiedente un rapporto nel quale sono indicate le eventuali non conformità ed osservazioni riscontrate che il Richiedente deve eliminare o correggere, con l'indicazione del tempo entro il quale compiere l'azione.

3.5.2

Qualora il Richiedente non abbia provveduto entro il tempo determinato ad eliminare o correggere le non conformità riscontrate, RINA comunicherà al Richiedente il diniego dalla richiesta.

3.5.3

Una volta che sia stato provveduto, entro il tempo determinato, ad eliminare o a correggere le

non conformità riscontrate, RINA ripeterà gli accertamenti di cui sopra con l'estensione ritenuta necessaria.

3.5.4

A buon esito degli accertamenti di cui ai punti precedenti, per i componenti oggetto della domanda, viene rilasciato un Certificato secondo le modalità indicate nel successivo Capitolo 4.

La forma ed i contenuti del Certificato sono dettagliati nelle Specifiche Tecniche di Interoperabilità applicabili.

4 RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE

A buon esito degli accertamenti di cui al capitolo 3 del presente documento la proposta di Certificazione è presentata al Comitato Tecnico di Certificazione Ferroviaria (CTFer) che si esprime in merito al rilascio della Certificazione. A seguito di parere positivo RINA emette il Certificato richiesto in accordo al tipo di componente, alla richiesta effettuata ed alla normativa di riferimento.

4.1

Per la certificazione dei componenti di interoperabilità, secondo le Direttive (UE) 2016/797 e successive modifiche relative all'interoperabilità del Sistema Ferroviario comunitario ad alta velocità e convenzionale, recepite con il D. Lgs. 57 del 14 maggio 2019, e la Decisione 2010/713/CE i moduli da utilizzare per il processo di certificazione sono i seguenti:

- Esame CE del tipo (modulo CB/B);
- Conformità basata sul sistema di gestione della qualità totale (modulo CH/H1);
- Conformità basata sul sistema di gestione della qualità totale e sull'esame del progetto (modulo CH1/H2);
- Conformità al tipo basata sul sistema di gestione della qualità nel processo di produzione (modulo CD/D)
- Conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto (modulo CF/F);
- Convalida del tipo tramite sperimentazione in condizioni operative (idoneità all'impiego) (modulo CV/V);
- Controllo interno della produzione unito a verifiche mediante esami individuali (modulo CA1/A1);
- Controllo interno della produzione unito a verifiche di prodotto a intervalli casuali (modulo CA2/A2).

4.2

RINA, ove previsto dalla STI di riferimento, predispone il dossier tecnico di accompagnamento agli attestati rilasciati (in base ai documenti tecnici ricevuti dal Richiedente e sottoposti a valutazione per il rilascio della certificazione).

4.3

Se richiesto dal Cliente RINA potrà emettere un Certificato di prodotto in conformità alla UNI CEI EN ISO/IEC 17065.

5 CONDIZIONI PER IL MANTENIMENTO DELLA VALIDITA' DELLA CERTIFICAZIONE

5.1

Durante il periodo di validità della certificazione, il Richiedente, a cui RINA ha rilasciato un Certificato, si impegna a mantenere inalterate le condizioni che hanno permesso la concessione della certificazione stessa.

Il Richiedente è pienamente responsabile della sostanziale corrispondenza del componente ai rispettivi campioni sottoposti alle prove di cui al punto 3.4.

5.2

Durante il periodo di validità, il Richiedente deve effettuare sulla produzione tutte le prove prescritte dai documenti normativi di riferimento secondo modalità e frequenze preventivamente concordate con RINA.

5.3

Durante il suddetto periodo, il Richiedente deve conservare a disposizione dei tecnici RINA il campione od i campioni che sono stati sottoposti alle prove. RINA può autorizzare la vendita di questi campioni qualora venga conservata un'idonea documentazione relativa ad essi, atta a permettere, a giudizio di RINA stesso, in ogni momento e circostanza, la verifica della conformità della produzione di serie al campione od ai campioni sottoposti alle prove.

5.4

I controlli sulla produzione, se previsti dal modulo applicabile, vengono effettuati periodicamente e/o casualmente, a giudizio di RINA mediante prove su campioni del componente prelevati dalla linea di produzione, sia allo stato finito che semilavorato, dal magazzino o, se del caso, dal commercio; a tale scopo il Richiedente deve autorizzare RINA al prelievo dei campioni necessari per l'effettuazione della sorveglianza suddetta.

5.5

RINA, in aggiunta alle verifiche ispettive richieste dai moduli, si riserva inoltre di effettuare verifiche ispettive supplementari presso il Richiedente nel caso gli pervengano reclami o segnalazioni, ritenute particolarmente significative, relative alla rispondenza del componente certificato ai requisiti della norma di riferimento.

5.6

Ai fini dell'effettuazione dei controlli di cui sopra, deve essere assicurato ai tecnici RINA il libero accesso, anche senza preavviso, durante l'orario normale di lavoro, ai locali ed agli archivi dello stabilimento di produzione del componente certificato.

5.7

Il Richiedente deve mantenere una registrazione degli eventuali reclami inerenti ai componenti certificati e delle relative azioni intraprese per porvi rimedio, e deve mantenerle a disposizione dei tecnici RINA.

6 CONDIZIONI PER L'ESTENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE

6.1

Il Richiedente, a cui RINA abbia rilasciato un Certificato, che desideri estendere la certificazione ad altri componenti della stessa famiglia fabbricati nello stesso stabilimento o per componenti già certificati ma da realizzare in altro stabilimento o per modifiche alla famiglia di prodotto a cui il componente appartiene, deve presentare apposita richiesta come da questionario informativo di richiesta di offerta, indicando gli estremi del Certificato in oggetto.

6.2

A seguito degli accertamenti, RINA può estendere ai componenti modificati la validità delle pertinenti certificazioni oppure emettere un nuovo certificato, previo ritiro del precedente. La scelta si effettua a seguito della verifica di impatto sull'utilizzo del componente.

6.3

RINA effettua gli accertamenti ritenuti necessari e se i risultati sono di rispondenza ai requisiti della STI rilascia l'estensione della certificazione richiesta, sotto forma di un Complemento al Certificato originario. Tale Complemento avrà un nuovo numero, richiamerà al suo interno il Certificato originario.

6.4 Obbligo di comunicazione di modifiche ai componenti

6.4.1

Il Richiedente, a cui RINA ha rilasciato un Certificato, deve comunicare a RINA ogni modifica che ha intenzione di apportare ad un componente o al processo produttivo o al sito produttivo per il quale ha ottenuto la certificazione.

6.4.2

A seguito della valutazione da parte di RINA dell'influenza che le modifiche proposte hanno sulla conformità del componente ai documenti normativi di riferimento, RINA può richiedere la ripetizione,

totale o parziale, di verifiche già eseguite durante la fase di certificazione.

6.4.3

Il Richiedente non può utilizzare la certificazione RINA per i componenti modificati finché non abbia ottenuto l'estensione o il nuovo certificato da parte di RINA.

RINA si impegna a comunicare al Richiedente per iscritto le sue decisioni entro 30 giorni dalla notifica delle modifiche proposte.

7 DURATA DELLA CERTIFICAZIONE

Le STI emesse successivamente alla Decisione 2010/713/CE non definiscono alcun periodo di validità. Tuttavia, in alcuni casi, che RINA dovrà giustificare (per esempio nel caso in cui siano emerse criticità di minore entità che RINA ha richiesto di correggere), RINA può emettere un Certificato di durata "ridotta" (per esempio 1 anno). Tale Certificato, alla scadenza, dovrà essere necessariamente sostituito da un nuovo Certificato (non sono ammesse proroghe).

Nel caso di periodo di validità limitato o ridotto, la data di scadenza dovrà essere indicata sul Certificato stesso.

7.1 Proroga

Le Specifiche Tecniche di Interoperabilità precedenti alla Decisione 2010/713/CE prevedono "Qualora non siano state apportate le modifiche di cui al paragrafo 6, la validità di un certificato in scadenza può essere prorogata per un ulteriore periodo di validità. Il richiedente presenta domanda per tale proroga dichiarando per iscritto che non sono state apportate modifiche; in assenza di indicazioni contrarie, l'Organismo Notificato concede una proroga per un altro periodo di validità di cui al paragrafo 5. Questa procedura può essere ripetuta e non si prevedono altre attività di valutazione".

Alla scadenza del periodo di validità del certificato se il tenentario della certificazione lo richiede, dovrà essere seguito il seguente iter:

- Il Richiedente presenta domanda di proroga, utilizzando l'apposito questionario informativo di richiesta di offerta, dichiarando per iscritto che non sono state apportate modifiche oppure allegando un documento tecnico illustrativo della non variazione del prodotto.
- A seguito di tale dichiarazione dovrà essere emesso da RINA un rapporto di valutazione relativo alla proroga
- Sarà emesso un Certificato che avrà lo stesso numero del Certificato in scadenza e che riporterà la data di prima emissione, la data di emissione corrente e la nuova data di scadenza.

Le scadenze dei certificati sono indicate nella RFU-STR-060 del 2 luglio 2019.

8 PUBBLICAZIONE DA PARTE RINA

RINA emetterà e terrà aggiornato l'elenco delle organizzazioni che hanno ottenuto la certificazione.

Tale elenco conterrà almeno le seguenti informazioni:

- Ragione sociale dell'organizzazione;
- Componente oggetto della certificazione;
- Data di scadenza del Certificato.

9 RISERVATEZZA

9.1

RINA garantisce la riservatezza di tutte le informazioni e di tutti i documenti di proprietà del Richiedente di cui il suo personale può venire a conoscenza durante i rapporti con lo stesso, e di tutte le comunicazioni tra RINA ed il Richiedente.

10 SOSPENSIONE E RIPRISTINO DELLA VALIDITA' DELLA CERTIFICAZIONE

10.1

Per giustificati motivi RINA può sospendere la validità della certificazione rilasciata.

10.2

In particolare, ma non esclusivamente, la sospensione, per un determinato periodo, può avvenire nei seguenti casi:

- a) qualora, a seguito di accertamenti eseguiti da RINA, risulti una non conformità dei componenti ai campioni sottoposti alle prove, sempre che tale non conformità non sia di natura tale da esigere l'immediata revoca della certificazione;
- b) mancato rispetto della STI o errata applicazione della stessa oppure una carenza della STI (art. 16 del D. Lgs. del 14 maggio 2019);
- c) nel caso di utilizzo del componente in maniera non conforme ai requisiti stabiliti dalle STI, ma in modo non rilevante per il rispetto dei requisiti essenziali;
- d) nel caso si vengano a creare requisiti, derivanti dalla revisione delle STI, tali da variare le condizioni di validità di una certificazione.
- e) su richiesta del Ministero dei Trasporti, secondo quanto previsto dall'articolo 11 della Direttiva (UE) 2016/797 nel caso in cui un componente d'interoperabilità, munito della dichiarazione "CE" di conformità o di idoneità all'impiego, immesso sul mercato e utilizzato conformemente alla sua destinazione, rischia di compromettere il soddisfacimento dei requisiti essenziali.
- f) qualora il Richiedente usi o pubblicizzi in modo improprio la certificazione ottenuta;
- g) non soddisfacimento dei requisiti essenziali (allegato III del D. Lgs. del 14 maggio 2019) come indicato all'art. 16 del D. Lgs. del 14 maggio 2019.

10.3

RINA notifica per iscritto la sua decisione al Richiedente, indicando, se del caso, il periodo entro il quale deve provvedere ad intraprendere le azioni correttive necessarie per il ripristino della validità della certificazione.

Copia della comunicazione viene inviata all'autorità competente, rappresentata dal Ministero dei Trasporti.

10.4

Nel caso il Richiedente intenda sospendere la certificazione, invia a RINA per iscritto una richiesta di sospensione, indicandone i motivi ed il periodo per il quale è richiesta la sospensione.

RINA, verificata la validità dei motivi indicati come causa della richiesta di sospensione, comunica al Richiedente l'accettazione della richiesta di sospensione e la conferma del periodo di sospensione.

10.5

La certificazione è ripristinata in seguito all'accertamento della cessazione delle condizioni che hanno portato alla sospensione. L'estensione degli accertamenti può comprendere una verifica ispettiva, per accertare che le eventuali deficienze riscontrate siano state eliminate e sia ripristinata la conformità alle norme di riferimento.

10.6

Al Richiedente, per tutto il periodo della sospensione, non è consentito l'uso della certificazione sui componenti interessati.

10.7

Il periodo massimo di sospensione è di 180 giorni. Nel caso in cui non siano state eliminate le condizioni che hanno portato alla sospensione entro tale periodo, si applica la procedura di revoca.

11 REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE

11.1

La certificazione rilasciata può essere revocata per inadempienze gravi.

11.2

In particolare, ma non esclusivamente, la revoca può avvenire nei seguenti casi:

- a) nel caso di una rilevante non conformità alle norme constatate a seguito di accertamenti eseguiti;
- b) nel caso di inerzia o di inadeguati provvedimenti a seguito della sospensione della validità della certificazione;
- c) quando, a seguito di sospensione della certificazione, sia omesso di adottare i provvedimenti riparatori richiesti da RINA entro 15 giorni dalla richiesta;
- d) nel caso di mancato rispetto, da parte del Richiedente, delle condizioni economico-finanziarie stabilite nel contratto stipulato con RINA;
- e) nel caso venga a mancare in maniera rilevante la conformità ai requisiti essenziali, con particolare riferimento alla sicurezza;
- f) quando siano intervenute modifiche alle norme e/o alle prescrizioni applicabili ed il Richiedente non ritenga o non sia in grado di adeguarsi alla nuova normativa;
- g) quando il componente non venga più fabbricato.

11.3

La revoca è notificata per iscritto al Richiedente con la richiesta di restituzione del Certificato di conformità entro 15 giorni dalla comunicazione di revoca e dà luogo all'impossibilità di utilizzare la certificazione sui componenti interessati prescrivendo, se del caso, anche le azioni che il Richiedente deve intraprendere per i componenti già in magazzino o in commercio.

11.4

RINA provvede ad informare della revoca l'autorità competente, rappresentata dal Ministero dei Trasporti e ANSFISA.

11.5

Il Richiedente a cui sia stata revocata la certificazione potrà presentare una nuova richiesta di certificazione dopo 180 giorni dalla revoca.

11.6

La revoca della certificazione è anche disciplinata dalle "CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI, PRODOTTI, PERSONALE E PER LE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE" nella edizione in vigore e reperibile nel sito www.rina.org.

12 RINUNCIA ALLA CERTIFICAZIONE

Il Richiedente può inviare una formale comunicazione di rinuncia alla Certificazione a RINA, prima della scadenza del Certificato, incluso il caso in cui il Richiedente non voglia o non possa adeguarsi a modifiche al presente Regolamento.

13 RICORSI

13.1

Il Richiedente può fare ricorso contro decisioni di RINA, esponendo le ragioni del dissenso, entro 30 giorni dalla data di notificazione della decisione in oggetto.

13.2

RINA esaminerà il ricorso entro 60 giorni dalla sua presentazione.

13.3

Ogni spesa relativa al ricorso rimane a carico del Richiedente salvo i casi di riconosciuta fondatezza.

14 MODIFICA DEI DOCUMENTI NORMATIVI DI RIFERIMENTO

14.1

RINA notificherà ai Costruttori interessati le modifiche eventualmente apportate documenti

normativi ed ai propri Regolamenti applicabili a componenti che siano stati oggetto di processi di certificazione.

14.2

Considerate le implicazioni delle modifiche, principalmente gli aspetti di sicurezza e di protezione della salute e dell'ambiente, e tenendo conto della necessità di evitare di favorire inavvertitamente sul piano commerciale un determinato fabbricante od un determinato componente, RINA stabilirà la data entro la quale i componenti dovranno essere adeguati ai nuovi documenti normativi.

14.3

Entro la data stabilita da RINA dovranno essere effettuate, su un prototipo e/o su campioni prelevati dalla produzione, gli accertamenti e prove ritenute necessarie da RINA per verificare la conformità alla nuova normativa.

14.4

Ad esito positivo degli accertamenti, RINA rilascerà un nuovo Certificato, modificato come appropriato per citare i nuovi documenti normativi.

14.5

Qualora il Richiedente non provveda entro il termine stabilito ad adeguare i componenti ai nuovi documenti normativi di riferimento o nel caso in cui i risultati delle prove non siano soddisfacenti, verrà revocata la certificazione di quel determinato componente.

14.6

Nel caso in cui intenda adottare nuove edizioni di documenti normativi di riferimento aventi carattere volontario, il Richiedente deve darne notifica a RINA prima dell'applicazione alla fabbricazione dei componenti; verrà poi seguita la procedura sopra descritta, ma la data di adeguamento al nuovo documento potrà essere scelta dal Richiedente stesso.

15 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Vedere le "CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI, PRODOTTI, PERSONALE E PER LE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE" nella edizione in vigore e reperibile nel sito www.rina.org.

16 CONDIZIONI CONTRATTUALI

16.1

Per le condizioni contrattuali trovano applicazione le disposizioni contenute nel documento RINA "CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI, PRODOTTI, PERSONALE E PER LE ATTIVITÀ DI ISPEZIONE", nella edizione in vigore e reperibile nel sito www.rina.org.

Pubblicazione: RC/C.23

Edizione Italiana

RINA Services Società per Azioni
Via Corsica, 12 - 16128 GENOVA
Tel. +39 010 5385791 - Fax: +39 010 5351237
E-mail info@rina.org - Web www.rina.org

Regolamenti tecnici